APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 39

Nei modi di cui all'art. 7, e fino a raggiungere l'importo di L. 15.000, sara' costituito uno speciale fondo di riserva per le eventuali perdite dell'esercizio aziendale.

Esso dovra' rimanere liquido e disponibile nei modi che saranno stabiliti dal Regio demanio. I relativi interessi saranno compresi nelle attivita' aziendali quando il fondo abbia raggiunto l'importo di cui al primo comma.

Se qualche esercizio aziendale si chiudesse in perdita questa sara' compensata, mediante corrispondente prelevamento dal detto fondo, e qualora questo non bastasse, con la devoluzione a tale scopo della percentuale di utili destinata alla riserva degli anni successivi.

In nessun caso il Regio demanio sara' tenuto a sostenere, neppure parzialmente, il carico delle eventuali perdite aziendali, per cui se al cessare, per qualsiasi causa, della concessione risultassero perdite eccedenti il fondo di riserva, esse rimarranno ad esclusivo carico della concessionaria.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it